

Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna

Via Tommaso Cordelli, 104 – 61044 Chiaserna (PU)

REGOLAMENTO PER L'USO E SALVAGUARDIA DEI RIFUGI E DELLE ATTREZZATURE FISSE NEL TERRITORIO DI PROPRIETA'

Art. 1

L'uso delle attrezzature esistenti sul patrimonio gestito dall'Università è disciplinato e vincolato dal presente Regolamento

Art. 2

I Rifugi montani, gli acquedotti, i camini, i tavoli e quanto altro esistente, sono stati costruiti con il preciso intento di adibirli al prioritario uso dell'utente delle XII Fam. Orig. e di quanti altri eseguono lavori, studi, ricerche per la conservazione e valorizzazione del gruppo montuoso del Catria, oltre che per esigenze di cui al successivo Art. 13.

Art. 3

L'uso di tali attrezzature, in via subordinata e compatibilmente alle esigenze dell'Università, può essere esteso a quanti visitano il gruppo montuoso del Catria per finalità turistiche e del tempo libero. La concessione implica comunque il totale assoluto rispetto di quanto previsto al successivo Art. 13.

Art. 4

L'uso delle attrezzature esterne – camini, fontanili, tavoli, panche, ecc. – è consentito senza particolari autorizzazioni con l'obbligo di rispettare la conservazione e la funzionalità. L'accesso di autoveicoli e motoveicoli, a tutti i pascoli e radure, è vietato. L'uso dei rifugi deve essere preventivamente richiesto all'Università che ne rilascia autorizzazione secondo le norme e modalità indicate negli articoli successivi.

Art. 5

Le domande, tendenti ad ottenere l'uso dei rifugi, vanno indirizzate all'Università delle XII Fam. Orig. di Chiaserna entro l'anno in corso precisando: rifugio, periodo richiesto, numero persone, provenienza ed indicazione se trattasi di gruppi legalmente riconosciuti.

Art. 6


La priorità nell'accordare l'uso dei rifugi sarà data ad organizzazioni giovanili o comunque a gruppi di giovani.

Art. 7

Per ogni gruppo deve essere indicato un responsabile maggiorenne che prenda completamente a proprio carico ogni responsabilità civile e penale inerentemente al comportamento ed alle azioni dei componenti il gruppo durante il soggiorno, sia nei riguardi del rifugio, come immobile e di tutto il materiale ed attrezzature ivi esistenti, sia nel rispetto del patrimonio silvo-pastorale, compresa la flora e la fauna.

Art. 8

Le spese per gli eventuali danni provocati da chi è ospite sul patrimonio dell'Ente faranno completamente carico al responsabile che dovrà corrispondere all'Università delle XII Fam. Orig.



Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna

Via Tommaso Cordelli, 104 – 61044 Chiaserna (PU)

di Chiaserna entro 10 giorni dalla comunicazione. In caso di mancato versamento, l'Università procederà al recupero con i mezzi consentiti dalla legge.

Art. 9

Sia alla consegna del rifugio che alla restituzione dello stesso dovrà essere presente un incaricato dell'Università, altrimenti il responsabile risponderà di persona per quanto contemplato dall'Art. 8 anche se riscontrato dall'Università non in contraddittorio.

Art. 10

Per poter usufruire dei rifugi si deve versare una quota a titolo di rimborso spese per manutenzione degli immobili e della loro attrezzatura. I rifugi a disposizione e le quote corrispondenti sono i seguenti;

<i>LOCALITA' E DENOMINAZIONE DEL RIFUGIO</i>	<i>IMPORTO GIORNALIERO</i>
CAPANNA DEI PORCI	€ 25,00
CUPA DELL'ACQUAROLA (Fonte Luca)	€ 30,00

L'uso di tali rifugi è consentito per un periodo di giorni 5 e massimo di giorni 10.

Per quanto riguarda le aree di sosta si stabilisce di far pagare il posto tenda ammontante a euro 5,00.

Il versamento della quota di rimborso spese, determinata per l'uso del rifugio deve essere corrisposta anticipatamente. Pari importo l'interessato dovrà versare a titolo cauzionale, per garanzia del corretto uso del rifugio ed impegno dello stesso. La restituzione del deposito cauzionale sarà effettuata dall'Università dopo l'accertamento di cui all'Art. 8. L'Università riscontrati i danni di cui all'Art. 8, trattiene il deposito cauzionale fino a quando il responsabile non avrà provveduto al pagamento dei danni stessi e delle spese consequenziali.

Art. 11

Salvi i casi di forza maggiore, l'università trattiene il deposito cauzionale se l'interessato non avrà comunicato disdetta almeno 10 giorni prima del periodo accordato.

Art. 12


La concessione dei rifugi non comporta per l'Università l'obbligo della fornitura di fonti di energia per riscaldamento e altri usi. Gli interessati potranno rivolgersi all'Università per la legna da ardere che possibilmente sarà loro concessa alle condizioni stabilite per gli utenti.

Art. 13

Viene considerato diritto di tutti i cittadini di usare in caso di avversità atmosferiche, di incidenti ed infortuni per qualsiasi causa verificatasi, i rifugi costituiti da un solo locale ed ambiente (Fonte del Faggio e fonte Luca) indicati dall'Università su tutti gli altri rifugi. Il tutto a salvaguardia della pubblica incolumità ed a prescindere quindi dalle autorizzazioni già concesse. Al concessionario è quindi fatto obbligo di attenersi a quanto stabilito.

Art. 14

L'utilizzo del suolo, per attendamenti, campeggi, ecc. deve essere preventivamente autorizzato dall'Università ed ha un costo giornaliero pari a Euro 5,00 a tenda.



Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna

Via Tommaso Cordelli, 104 – 61044 Chiaserna (PU)

Art. 15

L'utilizzo dell'acqua, da parte di tutti i cittadini, deve avvenire nel pieno rispetto delle norme igieniche senza provocare danni od inconvenienti agli impianti. Senza manomettere od alterare la funzionalità, senza sprechi ed usi indiscriminati e senza provocare impedimento all'abbeverata del bestiame.

Art. 16

L'uso dei camini è liberamente concesso, purché vengano osservate tutte le precauzioni atte ad evitare le fuoriuscite del fuoco ed il conseguente incendio del territorio. E' fatto altresì divieto assoluto a tutti i cittadini di accendere fuochi al di fuori delle predisposte attrezzature.

Art. 17

Per il rispetto della natura e dell'ambiente è fatto obbligo a tutti di non lasciare o spargere rifiuti. I rifiuti solidi vanno depositati negli appositi recipienti o portati alle discariche pubbliche.

Art. 18

Il presente regolamento sarà inviato a tutte le Autorità competenti della zona con la richiesta di collaborazione nella vigilanza per il rispetto delle norme in esse contenute.

Art. 19

Il personale dell'Università vigilerà per il rispetto e l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 20

Il presente regolamento non esonera il cittadino dal rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali, regionale e comunali vigenti.

Art. 21

Eventuali infrazioni al presente Regolamento o danni al patrimonio consorziato potranno essere conciliati in via breve con il pagamento di una sanzione amministrativa ed il risarcimento del danno causato. Il pagamento dell'ammenda ed il risarcimento dei danni non preclude all'Università la possibilità della denuncia all'Autorità competente.

Art. 22

Per ogni infrazione al presente Regolamento viene fissata un'ammenda di euro 5,00. L'ammontare dei danni causati sarà stabilito da incaricati dell'Università con l'aggravio delle spese relative al recupero di tali somme consequenziali.

Art. 23

Il presente Regolamento sostituisce ed annulla ogni altro precedente.